

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2017, n. 30-4828

**Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 13 - Operazione 13.1.1 (indennita' compensativa per le zone montane). Campagna 2017.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017 recante prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che modificava la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, che riconosce l'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;

il PSR 2014-2020 del Piemonte, che individua l'ARPEA quale agenzia di pagamento accreditata.

Considerato, pertanto, che l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa" del PSR 2014-2020 rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA.

Ritenuto di stabilire l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative all'indennità compensativa per l'anno 2017 a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e di fornire ulteriori disposizioni in merito.

Ritenuto di stimare in euro 12.000.000,00 l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al pagamento dell'indennità compensativa per la campagna 2017, ripartite, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 5.174.400,00, quota statale per euro 4.777.920,00 e quota regionale per euro 2.047.680,00.

Considerato che, qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti dovesse risultare superiore alle risorse finanziarie stanziare per la campagna 2017, si potrà operare con provvedimento della Giunta regionale un'integrazione della dotazione finanziaria del bando e/o una riduzione percentuale proporzionale dei premi, in base all'eccedenza delle richieste rispetto all'importo stanziato.

Dato atto che a tali impegni finanziari si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per il finanziamento dell'operazione 13.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262263 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore.

Preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento delle domande di aiuto e pagamento riferite alla campagna 2017 dell'indennità compensativa, pari ad euro 2.047.680,00, trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 10/2018 per complessivi euro 27.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 12.749.369,68 e, pertanto, risultano disponibili euro 14.250.630,32.

Dato inoltre atto che le modalità per l'accesso all'indennità compensativa per le zone montane sono descritte nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-4193 del 14 novembre 2016 con la quale sono state istituite, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2008, le Strutture Temporanee articolazioni della Direzione Agricoltura.

Preso atto delle attività di competenza delle suddette Strutture Temporanee riportate nelle schede allegate alla D.G.R. 22-4193 del 14 novembre 2016 stessa ed in particolare dell'attività di

gestione delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Ritenuto, per quanto esposto nei due precedenti paragrafi, che le domande di sostegno/pagamento debbano essere presentate alle Strutture Temporanee della Direzione Agricoltura competenti per territorio sulla base dell'ubicazione prevalente delle superfici indicate in domanda.

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone il termine di trenta giorni come termine ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel caso in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo non prevedano un termine diverso.

Considerato che le suddette amministrazioni possono individuare termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 241/1990.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti e individuare, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.

Visto l'articolo 8, comma 8 della LR 14/2014 il quale stabilisce che, se il procedimento è ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente o dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.

Sulla base di tali premesse ed al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, si intende dare attuazione alle norme citate in premessa individuando il procedimento "PSR 2014-2020 - Misura 13 – operazione 13.1.1 (Indennità compensativa) – Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" e stabilendo in riferimento ad esso quanto segue:

- Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera
- Tipo di istanza: istanza del soggetto privato (agricoltore in attività ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013)
- Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno
- Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale
- Termine finale del procedimento: 90 giorni

Ritenuto di demandare al Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, facente parte della Direzione Regionale A18000 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, il compito di predisporre l'apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di stabilire, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa – anno 2017 - agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità descritte nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, nella versione approvata con la Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017;
- di destinare la somma complessiva di euro 12.000.000,00 per il pagamento delle indennità compensative per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse assegnate per il finanziamento dell'operazione 13.1.1 del PSR 2014-2020, ripartite, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 5.174.400,00, quota statale per euro 4.777.920,00 e quota regionale per euro 2.047.680,00;
- il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari ad euro 2.047.680,00 trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 10/2018 per complessivi euro 27.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 12.749.369,68 e, pertanto, risultano disponibili euro 14.250.630,32;
- di stabilire che, qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti dovesse risultare superiore alle risorse finanziarie stanziato per la campagna 2017, si potrà operare con provvedimento della Giunta regionale un'integrazione della dotazione finanziaria del bando e/o una riduzione percentuale proporzionale dei premi, in base all'eccedenza delle richieste rispetto all'importo stanziato;
- di stabilire che le domande di sostegno/pagamento debbano essere presentate alle Strutture Temporanee della Direzione Agricoltura competenti per territorio sulla base dell'ubicazione prevalente delle superfici per le quali è richiesto il premio;
- di individuare, nell'ambito del PSR 2014-2020 - Misura 13 – operazione 13.1.1 (Indennità compensativa), il procedimento “Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno” e di stabilire, al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, quanto segue:
  - Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera;
  - Tipo di istanza: istanza del soggetto privato (agricoltore in attività ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013);
  - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno;
  - Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale;
  - Termine finale del procedimento: 90 giorni.
- di demandare al Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, facente parte della Direzione Regionale A18000 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, il compito di predisporre l'apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)